



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Roma, vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale Valutazioni ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01/fasc.14.23.1/2019

Allegati: 11

Oggetto: [ID\_VIP: 5111] Santa Marinella (RM) - Progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella.

Proponente: Società "Porto Romano S.p.a."

Istanza di proroga dei termini di validità della pronuncia di Compatibilità ambientale emessa dalla Regione Lazio con Determina n. G14610 del 16.10.2014.

**Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).**

e.p.c. al

Ministero della Cultura

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Regione Lazio

Direzione regionale ambiente

[direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it](mailto:direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it)

Area valutazione di impatto ambientale

[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

[sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it)

DG ABAP – Servizio II

DG ABAP – Servizio III

Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di verifica

dell'impatto ambientale - VIA e VAS

[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Società Porto Romano S.p.a.

[portoromano@legalmail.it](mailto:portoromano@legalmail.it)

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

f



diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)





precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il "Ministero della transizione ecologica" assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del co. 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e, con il comma 2, lett. c) del medesimo articolo, ha regolamentato il rapporto tra la procedura di verifica dell'interesse archeologico e la VIA, introducendo all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 la seguente disposizione: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione dell'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", confermando, di fatto, l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sebbene nei limiti sopra indicati con riguardo al procedimento di VIA di competenza statale;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8;

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"), e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'**art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023** e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'**allegato I.8.**";

**VISTA** la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologica, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs.n.152/2006;

**VISTO** il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR adottato) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2008;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 02.08.2019 è stato approvato in assenza della condivisione interistituzionale prevista dal D.Lgs.n.42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (di seguito *Codice*), il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR/2019*) e vigente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020;

**CONSIDERATO** che pertanto, questo Ministero a seguito della pubblicazione della sopra richiamata Deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2019, ha formulato richiesta di impugnativa al Presidente del Consiglio





dei ministri, il quale ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, notificato il 10-20 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2020;

**CONSIDERATO** che con Sentenza n.240/2020 pubblicata sulla GURI n.48 del 17.11.2020 la Corte Costituzionale ha accolto il richiamato ricorso annullando oltre alla DCR n.5/2019 tutti gli "atti attuativi e consequenziali", individuando nell'art. 21 della L.R. n.24/1998 la disciplina transitoria di salvaguardia;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, anche con riferimento agli aspetti non espressamente disciplinati dall'art.21 della L.R.n.24/1998 la disciplina di salvaguardia è stata ulteriormente chiarita con la nota prot.n.31600 del 03.12.2020 dell'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero per i Beni e le attività culturali e con la nota prot.n.1056599 del 03.12.2020;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021 è stato approvato, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR*) e che, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, il Piano paesaggistico è stato pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021 e da quella data risulta, pertanto, vigente ed efficace.

**PRESO ATTO** che il nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs.n.104/2017 attribuisce allo Stato la competenza in materia di VIA per *"Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse"* (punto.11 dell'Allegato II – "Progetti di competenza statale" del D.Lgs.n.104/2017);

**RITENUTO** che possa essere utile fornire preliminarmente alcune informazioni in merito al *"Progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella, nel Comune di Santa Marinella"* (di seguito anche il *Progetto*);

**PREMESSO**, pertanto, che:

- Il Progetto definitivo del Porto è stato oggetto di un articolato e lungo procedimento autorizzativo conclusosi con il rilascio della Concessione demaniale n.71 del 5.11.2003;
- Un nuovo, più articolato Progetto definitivo è stato sottoposto a procedimento di valutazione d'impatto ambientale (Registro elenco progetti n.244/2010) da parte della Regione Lazio, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006, come modificato con il D.Lgs.n.4/2008;
- il procedimento si è concluso con la **Determinazione n. G14610 del 16.10.2014** assunta dalla Direzione infrastrutture e politiche abitative della Regione Lazio, con un giudizio positivo di compatibilità ambientale, secondo le risultanze della Istruttoria tecnico-amministrativa che stabiliva specifiche prescrizioni e condizioni che, in particolare, in seguito alla rinuncia da parte del Proponente alle ulteriori opere proposte, confermava la configurazione progettuale precedentemente assentita nel 2003, ad eccezione, esclusivamente, della nuova viabilità di servizio alla zona portuale;
- il termine di validità pari a cinque anni di tale provvedimento di VIA del 2014 era stabilito con la medesima Determinazione G14610/2014 e decorreva dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento sul BURL del 20.01.2015;
- la richiamata pronuncia positiva di cui alla Determinazione G14610/2014 ha cessato dunque la propria efficacia il 20.01.2020, il suddetto termine di efficacia risulta dunque oggetto della istanza di proroga di cui trattasi;
- l'intervento, in seguito alle modifiche introdotte al D.Lgs.n.152/2006 dal D.Lgs.n.104/2017, rientra tra le tipologie di interventi contenuti nell'Allegato II – "Progetti di competenza statale" al punto 11) *"Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a*



\*



*mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”;*

- di conseguenza, il procedimento di proroga dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio con la Determinazione G14610/2014 è divenuta di competenza dal Ministero della Transizione ecologica (di seguito anche *MiTE*) che riveste nel procedimento valutativo il ruolo di Autorità competente, mentre il Ministero della cultura (di seguito anche *MiC*) quello di Autorità concertante;

**CONSIDERATO** tutto quanto sopra premesso, con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui al D.Lgs.n.152 del 03/04/2006, come modificato dal D.Lgs.n.104/2017 e all'intervento in oggetto, la Società Porto Romano S.p.a. (di seguito anche *Proponente*) con nota del **15.01.2020**, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot.n.1876 del 17.01.2020, ha presentato istanza di proroga di 5 anni, a far data dal 20.01.2020, dei termini di validità del provvedimento di VIA espresso sul progetto in epigrafe dalla Regione Lazio con Determina Direttoriale n.G14160 del 16.10.2014, pubblicata sul BURL del 20.01.2015;

**CONSIDERATO** che nella richiamata nota, la Società Proponente al fine dell'ottenimento della proroga in oggetto, ha trasmesso a questo Ufficio la documentazione di seguito indicata, indicando inoltre un indirizzo *dropbox* dal quale scaricare la documentazione progettuale allegata all'istanza:

1. Motivazioni della richiesta di proroga;
2. Relazione tecnico ambientale;
3. Ricevuta di pagamento contributo 0,5 per mille sul valore dell'opera del 20.12.2010 (7.600,00 €);
4. Copia della ricevuta del pagamento del contributo da versare per la richiesta di riesame del provvedimento di VIA (1.900,00 €);

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.5836 del 30.01.2020**, l'allora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) del MiTE (oggi Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE), ha richiesto a questa Direzione Generale l'emissione del *“nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dal Proponente al fine della predisposizione di un nuovo decreto di proroga”* e che, con successiva nota **prot.n.10910 del 17.02.2020** ha inoltre comunicato l'invio di ulteriore documentazione integrativa da parte della Società proponente;

**DATO ATTO** che questo Ufficio ha evidenziato al Proponente la necessità che la sopracitata documentazione progettuale, venisse trasmessa oltre che alla scrivente Direzione generale anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale (di seguito anche *Soprintendenza*) competente per territorio, utilizzando sistemi diversi da *dropbox* (inaccessibile dai server del Ministero a causa degli elevati parametri di sicurezza impostati), assicurandosi inoltre che questo Ministero ottenesse la medesima documentazione trasmessa alla Commissione tecnica VIA/VAS;

**CONSIDERATO** che, pertanto, questa Direzione Generale, con nota **prot.n.7220 del 25.02.2020**, ha richiesto alla Soprintendenza competente per territorio e ai Servizi II e III di questa Direzione Generale di formulare le proprie valutazioni sulla scorta delle risultanze degli approfondimenti istruttori condotti sulla documentazione allegata all'istanza e di tutti gli atti e documenti già in possesso dei medesimi Uffici del MiC, relativi alle procedure autorizzative riguardanti l'ambito in questione.

**RITENUTO** che questa Direzione generale, come di consueto, ha precisato agli Uffici ministeriali coinvolti la finalità e gli obiettivi del procedimento di cui trattasi, specificando che il parere istruttorio richiesto avrebbe dovuto stabilire *in primis*, se si potessero confermare le valutazioni e determinazioni espresse sul Progetto dalla Regione Lazio, ai fini della valutazione favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Det.n.G14610/2014, valutando in particolare se *“nello stato dei luoghi, o nella situazione vincolistica e nelle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi siano intervenute modifiche tali da non consentire di ritenere le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA svolta presso la Regione Lazio, ovvero se vi siano le condizioni per la concessione della proroga richiesta.”*;

**CONSIDERATO** che con PEC del **05.03.2020**, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot.n.8746 del 06.03.2020, il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa precedentemente comunicata, costituita da:

1. Determinazione della Direzione Infrastrutture e politiche abitative n. G14160 del 16.10.2014 della





Regione Lazio relativa alla Pronuncia di compatibilità ambientale;

2. Studio di Impatto ambientale (in tre parti);
3. Sintesi non tecnica.

**CONSIDERATO** che con nota **prot.n.10665 del 19.03.2020** questo Ufficio ha trasmesso la sopra elencata documentazione alla Soprintendenza competente e al Servizio II "Scavi e tutela archeologica" di questa Direzione Generale, competente per materia;

**PRESO ATTO** che nella Relazione tecnico ambientale (cfr. pp.6-9) allegata all'istanza di proroga, il Proponente ha dichiarato che:

#### "2. SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

*Il progetto riguarda l'ampliamento del porto attualmente esistente, attraverso il prolungamento del molo di sopraflutto, la realizzazione del molo di sottoflutto e della banchina di riva nonché l'infrastrutturazione del nuovo specchio acqueo con pontili galleggianti dedicati all'ormeggio delle imbarcazioni.*

*La configurazione proposta dal progetto proviene dalle indicazioni del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. come già affermato precedentemente.*

*La nuova infrastruttura marittima, in linea generale è composta dai seguenti elementi:*

- Il molo sopraflutto
- Il molo sottoflutto
- I pontili di attracco
- La banchina di riva.




Fig. 1 Planimetria di progetto con indicazione delle opere da realizzare

#### Il molo sopraflutto

*Il molo sopraflutto è radicato sulla testata dell'esistente molo del porticciolo peschereccio e si sviluppa in direzione Sud-est per una lunghezza di 465,5 m su fondali compresa tra -7,00 e 9,00 m sul livello medio mare.*

*Il molo, per l'intera sua lunghezza non viene banchinato, ma sarà realizzato con una scogliera di massi naturali con una quota di sommità limitata, nel rispetto delle indicazioni prescritte dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Lazio che, nell'intento di assicurare la visibilità dell'orizzonte marino e l'inserimento dell'opera nel paesaggio, ha disposto che detta quota di sommità non possa superare +4,00 m sul livello medio mare e la struttura debba essere realizzata con massi naturali di roccia.*

*In aderenza a quanto prescritto, il molo è realizzato a gettata di massi naturali con un nucleo di tout venant di cava, protetto sul lato esterno da mantellata di massi naturali di IIIa categoria.*

*Alla estremità della testata del molo sottoflutto è previsto lo spostamento dell'attuale stazione di rifornimento carburanti adiacente alla torre di controllo.*

#### Il molo sottoflutto





Il molo sottoflutto presenta la configurazione planimetrica a martello. La motivazione principale della scelta di tale conformazione deriva da esigenze di natura idraulica-terrestre e fluviale. Lo scopo ultimo del piazzale e della relativa scogliera di protezione, tendenzialmente protesi verso est, è infatti quello di proteggere e salvaguardare lo sbocco a mare del fosso di Valle Semplice.

Tale conformazione costituisce, grazie alla sua morfologia, una protezione della foce dalle mareggiate: evita l'accumulo di depositi e consente di mantenere lo sbocco a mare sempre aperto.

Tale protezione è garantita anche in condizioni meteo-marine avverse, ciò assume particolare rilevanza se si tiene conto del fatto che gli eventi di pioggia che possono determinare criticità per il deflusso delle acque sono associati, in genere, a condizioni di mare particolarmente violente.

Gli studi meteo marini, condotti in sede di progettazione definitiva, confermano e supportano tali argomentazioni.

Sul piano strutturale anche il molo di sottoflutto è realizzato a gettata di massi naturali.

Alla radice del molo sottoflutto, in corrispondenza dell'ingresso est del porto, è localizzata l'area cantieristica con una superficie di circa 5000 m<sup>2</sup>. La stessa sarà impiegata per operazioni di carena e piccole riparazioni delle imbarcazioni.

Il porto è già dotato internamente di una vasca travel lift per imbarcazioni fino a 30 t, nonché di una gru di alaggio e varo in grado di assolvere anche a situazioni di emergenza.

Al fine di dare continuità paesaggistica e funzionale al bacino portuale, la vasca travel lift a servizio del cantiere nautico è stata ora posizionata sul molo di sottoflutto verso l'esterno del bacino portuale, in una zona comunque protetta dall'agitazione ondata dal riccio di testata del molo di sottoflutto stesso.

#### I pontili di attracco

Il progetto prevede l'attracco su pontili galleggianti ancorati su corpi morti e completi di doppia canalizzazione per i servizi. Ogni imbarcazione ormeggiata ha pertanto a disposizione un gruppo servizi per l'alimentazione idrica ed elettrica.

I pontili di attracco saranno del tipo galleggiante, della lunghezza media di circa 160 m simili ad i pontili già posti in opera nel porticciolo esistente e che hanno dato ottimi risultati di stabilità e di efficacia. I nuovi pontili consentiranno di offrire l'ormeggio a 599 imbarcazioni.

#### La banchina di riva

Da realizzarsi in avanzamento rispetto alla linea di costa attraverso la posa in opera di cassoncini e riempimento e tergo. Si configura come lo spazio a terra del porto, dedicato alle infrastrutture di servizio, al verde ed ai parcheggi.

L'area è articolata su tre fasce parallele longitudinali: la prima fascia corre lungo il muro di cinta delle costruzioni civili che si affacciano sul porto e rappresenta in primo luogo la sede dell'opera di messa in sicurezza idraulica dell'area del porto, così come approvata dall'ufficio regionale con il parere sopracitato, nonché una zona di distacco sistemata a verde prativo e arboreo; la seconda fascia è dedicata alla viabilità di scorrimento interno veicolare ed ai parcheggi.

La terza fascia lungo banchina è interamente pedonale, separata e protetta dalla fascia carrabile adiacente.

Tutta la superficie delle aree a terra è infine corredata di servizi igienici localizzati in edifici servizi polifunzionali (wc, docce, spogliatoi, telefoni) disposti a distanza tra loro non superiore a 160 m così da poter servire uniformemente tutta l'area portuale.

Il progetto prevede, infine, la realizzazione degli edifici direzionali, commerciali e ricettivi così come specificato nel prospetto che segue:

<u>EDIFICI DEL PORTO IN AMPLIAMENTO</u>		Sup. coperta	Sup. utile lorda	Volume utile lordo
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
1	Locali commerciali	182	182	728
	Servizi igienici	49	49	132
2	Locali commerciali	182	182	728
	Servizi igienici	49	49	132
3	Uffici direzionali del porto	413	427	1708
4	Locali commerciali	64	128	512
	Torre di controllo		64	256
5	Locali commerciali	264	264	1056
6	Uffici e locali tecnici del cantiere nautico	445	445	1779
7	Edificio a destinazione turistica	624	952	3047
8	Chiesa	38	38	151
SOMMA		<b>2.310</b>	<b>2.780</b>	<b>10.230</b>

Tabella 1. Consistenze edilizie

Il progetto prevede inoltre l'adeguamento della viabilità alle necessità dell'infrastruttura.

Pertanto, verranno riprogettati due svincoli stradali sulla SS. Aurelia che consentono l'accesso al Porto. Lo svincolo più a sud





verrà realizzato tutto su aree a disposizione dell'Amministrazione Comunale, quello più a nord prevede l'acquisizione di alcune particelle private.”;

**PRESO ATTO** che con riferimento alle analisi relative alla verifica di conformità agli strumenti di pianificazione, con riguardo alla pianificazione paesaggistica, il Proponente indica al paragrafo 3.2.1, quale riferimento il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e Piano Territoriale paesistico (PTP) vigente, precisando che:

*“Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007. Per ciò che concerne l'area di intervento le previsioni di piano risultano ad oggi invariate.*

**PRESO ATTO** che, nella sopra richiamata Det.n.G14610/2014 del competente Dipartimento regionale con riferimento alla Pronuncia di compatibilità ambientale, è riportato quanto segue:

- vista l'istanza **prot.n.12616 del 13.01.2011** con la quale il Soggetto Proponente ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale - Ufficio V.I.A., il “Progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella”, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale adempiendo alle misure di pubblicità di cui al D.Lgs.n.152/06;
- considerato che la competente Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, ha condotto l'istruttoria tecnico-amministrativa, parte integrante della Det.n.G14610/2014, tenendo conto della documentazione depositata, delle osservazioni pervenute e dei pareri acquisiti e considerando gli impatti determinati dalle interferenze dell'intervento sul contesto ambientale;
- ritenuto di dover procedere all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale sulla base della relazione istruttoria effettuata dall' Ufficio Valutazione d'Impatto Ambientale;
- Il Direttore della Direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative ha determinato “di esprimere, ai sensi del D.Lgs.n.152/2006, GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE, secondo le risultanze di cui all'istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione, stabilendo che le PRESCRIZIONI E LE CONDIZIONI elencate nell'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione”;

**PRESO ATTO** che nella richiamata Istruttoria tecnico-amministrativa (di seguito anche Istruttoria regionale), parte integrante della Det.n.G.14610/2014, vengono richiamati a p.10 i principali passaggi dell'iter amministrativo che ha interessato il Progetto e che di seguito si riportano:


- “il progetto per l'adeguamento del Porto di Santa Marinella ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP.”;
- la Società Porto Romano Spa è divenuta concessionaria della gestione dell'attuale area portuale con Disposizione del Ministero dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ai sensi dell'art.53 del Codice della Navigazione, e per gli effetti del DPCM 21/12/1995;
- in data 5/11/2003, con Decreto n.71, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Compartimento marittimo di Civitavecchia, ha rilasciato alla Società Porto Romano S.p.A. la Concessione demaniale per l'ampliamento del Porto. Tale Concessione è stata accordata a seguito del parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto **n.436 del 15/12/1999**, che ha visto l'espressione di pareri positivi di tutti gli enti interessati;
- la Società Porto Romano è divenuta concessionaria della zona demaniale marittima suolo e specchio acqueo di 210.000 mq e che tale concessione demaniale è stata assentita allo scopo di ristrutturare, ampliare, gestire e mantenere il porto turistico-peschereccio;
- la zona demaniale marittima oggetto di concessione è stata definitivamente consegnata alla Società Porto Romano in data 19/05/2005, unitamente alle pertinenze demaniali marittime preesistenti, moli di sopraflutto e sottoflutto e banchine;
- il Comune di Santa Marinella ha indetto con nota **prot.n.3691 del 01/03/2010** una Conferenza dei Servizi relativa all'esame ed approvazione del progetto definitivo di ampliamento del porto turistico-peschereccio di Santa Marinella e proposta di variante urbanistica per la zona interna retrostante il porto;
- il Comune di Santa Marinella con nota **prot.n.11821 del 19/06/2012** ha trasmesso per conto della Società Porto Romano ulteriori integrazioni relative al progetto di ampliamento e gestione del porto;
- il progetto di ampliamento del porto turistico di Santa Marinella, oggetto del presente Studio di Impatto ambientale, è il Progetto definitivo da Concessione Demaniale redatto nel 1998, che ha determinato, a seguito di un complesso ed ampio iter amministrativo, il rilascio della concessione demaniale marittima n.71/2003 e successivo





**atto formale suppletivo n.72 del 2004**, rappresenta il punto di arrivo di un lungo iter procedurale e va intesa come completamento e parziale modifica (nel rispetto delle norme e delle prescrizioni ) del Progetto Definitivo 1998;

- con la nota del 20/12/2012 acquisita il 02/01/2013 prot.n.85, il Proponente ha trasmesso integrazioni relative alla realizzazione del progetto di ampliamento e gestione del porto turistico-peschereccio di IV classe (...) Progetto di concessione demaniale; Tav.17 bis e Tav.17 ter”;





privati delle ville, permettono di mantenere invariate le possibilità di accesso al mare. Un ulteriore ponte permette l'attraversamento del fosso di Santa Maria Morgana, consentendo il collegamento tra il porto esistente e l'ampliamento.

- la seconda fascia è dedicata alla viabilità di scorrimento interno veicolare ed ai parcheggi, di lunghezza di circa 500 metri e della larghezza di circa 35 metri. A destinazione prettamente viaria, si trovano aree a parcheggio, viabilità interna di collegamento e opere di verde urbano tra gli stalli dei parcheggi.
- la terza fascia lungo banchina è interamente pedonale, separata e protetta dalla fascia carrabile adiacente.

La seconda area di zonizzazione, quella cantieristica, è localizzata alla radice del molo di sottoflutto, in corrispondenza dell'ingresso est del porto, ed è rappresentata da una superficie di circa 5000 mq che sarà impiegata per operazioni di carena e piccole riparazioni delle imbarcazioni.

Il porto prevede internamente una vasca travel lift per imbarcazioni fino a 50 t, nonché di una gru di alaggio e varo in grado di assolvere anche a situazioni di emergenza.

Alla estremità della testata del molo sottoflutto è previsto lo spostamento dell'attuale stazione di rifornimento carburanti adiacente alla torre di controllo.

Sulla superficie delle aree a terra è prevista la realizzazione di due edifici per servizi di un edificio direzionale, della torre di controllo e di una serie di box pescatori.”.

Il progetto prevede, infine, “sulla superficie delle aree a terra” la realizzazione di alcuni edifici: **“due edifici per servizi, un edificio direzionale, della torre di controllo e di una serie di box pescatori” per un totale di 2.749,60 mc.**” (cfr. tabella seguente) (...) **La configurazione proposta dal progetto proviene dalle indicazioni del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed è stata approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”**

		Superficie	altezza	Volume
		m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>
1	Edificio servizi n° 1	144,00	3,50	504,00
2	Edificio servizi n° 2	144,00	3,50	504,00
3	Edificio direzionale	256,00	3,85	985,60
	Servizi annessi	35,00	2,87	100,45
4	Torre di controllo	59,50	6,90	410,55
5	Box Pescatori	70,00	3,50	245,00
SOMMA		708,50		2.749,60

**PRESO ATTO**, altresì, che nella richiamata Istruttoria regionale con riferimento agli **“interventi per la nuova accessibilità”** si esplicita che:

*“Il progetto prevede, inoltre, l’adeguamento della viabilità esterna all’area portuale al fine di servire le nuove aree del Porto. Sono stati pertanto ridefiniti, i due svincoli stradali sulla SS. Aurelia in corrispondenza dei due accessi al Porto (incrocio con Via Roma, incrocio fosso Vallo Semplice).*

*Lo svincolo lato Roma sarà realizzato tutto su aree a disposizione dell’amministrazione Comunale. Per lo svincolo lato Civitavecchia si è analizzata l’ipotesi progettuale caratterizzata dall’ipotesi di introduzione di un incrocio semaforizzato.*

*La configurazione viaria di progetto dello svincolo Sud prevede: Il mantenimento di una corsia riservata con diritto di precedenza sia per i flussi provenienti dalla direzione Civitavecchia e diretti nella direzione Roma, sia per i flussi in senso contrario. Riassetto del tronco stradale parallelo al Fosso di Vallo Semplice e del tronco stradale di via della Camelie con dei doppi sensi di marcia, attraversamenti pedonali segnalati ed isole di traffico per incanalamento dei flussi su Via Aurelia. La configurazione viaria di progetto dello svincolo Nord prevede l’introduzione di un incrocio semaforizzato all’intersezione tra Via Aurelia e Via delle Vignacce.”*



Fig.3 Progetto Det.n. G14610/2014 individuazione aree di intervento su ortofoto (a sinistra); indicazione tipologia d'intervento (destra);



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
 PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
 PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



**PRESO ATTO** che, inoltre, la richiamata Istruttoria regionale, riporta le condizioni a cui vincolare il giudizio positivo assunto, che di seguito si riportano:

1. Dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazioni previsti nel S.I.A. e successive integrazioni;
2. Il proponente dovrà rispettare le misure di sicurezza, prevenzione, controllo e mitigazione, sia per la fase di realizzazione che per quella di gestione dell'opera, come risultati dalle analisi e dagli studi effettuati e dai piani indicati nella documentazione presentata, nonché dai piani di emergenza come approvati dalle autorità competenti;
3. Preliminarmente alla fase realizzativa delle opere la proponente dovrà elaborare in forma esecutiva:
  - elaborazione di un piano di sicurezza relativo alla fase di realizzazione e di esercizio dell'opera (incendio, sversamenti accidentali, collisioni ecc.);
  - un piano per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali in fase di costruzione con individuazione dei siti e delle modalità di intervento;
  - le infrastrutture di accesso e di sosta dovranno assicurare una gerarchizzazione dei flussi evitando la commistione di traffico urbano, extraurbano e di accesso al porto;
4. Il proponente dovrà adottare tutti gli idonei accorgimenti al fine di migliorare la gestione dei rifiuti, soprattutto attraverso la promozione della raccolta differenziata e l'individuazione di punti di raccolta rifiuti, ed incentivare con idonee tecnologie il risparmio idrico e la depurazione delle acque;
5. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (annaffiamento delle terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi, interdizione di accesso a soggetti estranei all'attività);
6. Dovrà essere eseguito uno studio acustico che consenta di definire puntualmente gli interventi antirumore (es. pavimentazione drenante-antirumore) che dovranno essere adottati sulla viabilità di progetto al fine di rispettare, anche nelle fasce orarie di punta, i limiti massimi assunti nello SIA ovvero i limiti indicati dalla tabella D del DPCM 14.11.97, a tal fine si raccomanda l'Amministrazione Comunale di dotarsi di una classificazione acustica del territorio che potrà essere idoneo supporto per la definizione degli interventi di cui trattasi;
7. Per quanto riguarda il materiale dragato risulta necessario che prima dell'inizio dell'attività di dragaggio siano definite le eventuali modalità di trattamento e in ogni caso indicati i siti di conferimento a discarica, dovrà essere predisposto un idoneo progetto per le attività di dragaggio (da concordare con L'ARPA Lazio), con una specifica caratterizzazione dei sedimenti che si intendono rimuovere e/o riutilizzare. In tal senso dovrà essere acquisito il parere previsto per le attività di dragaggio;
8. Per la realizzazione della struttura di mantellata sia prescelta la soluzione dell'utilizzazione dei massi di origine naturale provenienti da cava;
9. Dovrà essere realizzato un sistema di protezione delle acque che consideri:
  - a. il controllo delle acque di tutte le superfici del centro servizi con particolare attenzione ai piazzali e alla zona dei cantieri. Tali acque dovranno essere totalmente raccolte, trattate e successivamente immesse nei corpi idrici ricettori in postazioni predefinite e monitorate;
  - b. le modalità di circolazione e ricambio delle acque interne e della pulizia al fine di evitare ristagni e presenza di rifiuti solidi galleggianti;
10. Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opere di arredo urbano con piantumazioni di specie autoctone per una superficie totale almeno pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, detta indicazione è ovviamente riferibile alle sole aree di parcheggio a raso;
  - b. dovranno essere adottate pavimentazioni impermeabili oppure in alternativa la parte sottostante la pavimentazione superficiale di progetto, se prevista di tipo permeabile, dovrà essere impermeabilizzata;
  - c. al fine di contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, le acque meteoriche provenienti dalle superfici adibite a parcheggi, dovranno essere trattate con idonei presidi idraulici (vasche di decantazione, disoleatori, ecc...) prima di essere definitivamente smaltite; l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuati lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo;
  - d. le aree a parcheggio dovranno essere asservite da idonei impianti di illuminazione notturna;
  - e. la transitabilità all'interno delle aree di sosta dovrà essere a senso unico per limitare il più possibile incroci e attraversamenti;
  - f. dovrà essere assicurata una differenziazione dei percorsi carrabili e pedonali attraverso soprattutto una segnaletica verticale e/o orizzontale interna ed esterna alle aree di sosta affinché i percorsi pedonali siano





protetti e ben identificabili per differenti profili di utenti;

- g. dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnologici opportuni per garantire la migliore gestione dell'impianto e soprattutto la sicurezza personale degli utenti (segnaletica a messaggio variabile, telecamere antistupro etc.).
11. Gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinate in spazi ben definiti (aiuole - parcheggi) devono essere:
- di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, munite di certificazione sanitaria e di provenienza;
  - di specie che a maturità non abbiano un apparato radicale superficiale;
  - per quelle finalizzate a costituire la parte alta della barriera o delle formazioni arboree, devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma sia almeno a 3 metri dal colletto;
  - di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice ambientale dell'area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici sostenibili con le caratteristiche dell'area.
12. Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di contenere i consumi energetici dell'intervento in oggetto, nonché per promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il progetto dovrà essere redatto e realizzato nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati dalla Direttiva 2002/91/CE, dal D.Lgs.n.192/2005, come modificato dal D.Lgs.n.311/2006, e dalla Legge Regionale n. 612008 relativa all'architettura sostenibile e alla bioedilizia.
13. Particolare attenzione in fase progettuale dovrà essere posta per l'utilizzo ottimale dei fattori di condizionamento ambientale esterni e per gli obiettivi di risparmio delle risorse idriche.
14. il progetto dovrà utilizzare tecnologie edilizie sostenibili e preferibilmente materiali di qualità certificata eco-compatibile e materiali naturali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 6/2008, con un'attenzione particolare all'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, e dovrà essere redatto con riferimento alla metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) con l'obiettivo di valutare gli impatti ambientali associati alle varie fasi del ciclo di vita di un prodotto.
15. Con riguardo alla morfodinamica della linea di riva, è necessario che il soggetto proponente, ai sensi dell'art. 28 dei D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., durante la realizzazione delle nuove opere ed in fase di esercizio realizzi un monitoraggio delle spiagge adiacenti, ma da estendersi anche oltre laddove si ritenga necessario, al fine di verificare l'evoluzione di fondali e linea di riva, e definire eventuali interventi di mitigazione;
16. Il proponente dovrà provvedere ad un monitoraggio con cadenza annuale sullo stato dell'ambiente del porto turistico, attraverso l'utilizzo di dati accertati e di un sistema di indicatori ambientali, evidenziando in modo sistematico le attività e i servizi sviluppati e soprattutto gli impatti (emissioni in atmosfera, impatto acustico, gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, ecc.) e le modalità di soluzione adottati, al fine di individuare un corretto modello di ecogestione dell'area;
17. In funzione degli obiettivi di riqualificazione funzionale e fisica delle aree di interfaccia e di relazione fra la città e il porto di Santa Marinella, il progetto definitivo delle opere di sistemazione urbana e del sistema della mobilità, come richiamato dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Beni Paesaggistici, prot.n.24104/13 del 16/07/2014, dovrà essere sottoposto a verifica di ottemperanza presso lo scrivente Ufficio prima della fase esecutiva del progetto in oggetto;
18. Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni presenti nei pareri:
- della Regione Lazio, Direzione Ambiente, Area Difesa del Suolo, trasmesso con nota **prot. 069795 del 20 febbraio 2012** (allegato e parte integrante al presente parere).
  - della Regione Lazio, Direzione Ambiente, Area Conservazione Natura, trasmesso con nota **prot. 143634 del 04 aprile 2011** (la relazione si allega quale parte integrante del presente atto).
  - parere della Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Beni Paesaggistici, **prot.n.24104/13 del 16/07/2014** (la relazione si allega quale parte integrante del presente atto).";

**CONSIDERATO** che, nella richiamata Istruttoria regionale, con riferimento alle valutazioni relative agli **Aspetti Paesaggistici** si rimanda al parere della Regione Lazio, Direzione Regionale territorio mobilità e rifiuti – Area urbanistica e copianificazione comunale provv.RM-RI-VT **prot.n.24104/13 del 16.07.2014**, in cui, a p.3, si precisa che **“con nota dell’11.07.2012, la Soc. Porto Romano ha comunicato al Comune di Santa Marinella l’intenzione di rinunciare al progetto presentato nel 2009 e oggetto della CdS del 5.5.2010 intendendo esclusivamente realizzare il progetto allegato alla concessione demaniale del 2003”;**

**RITENUTO**, pertanto, che il progetto di ampliamento del porto turistico di Santa Marinella, per cui è stata richiesta la proroga di Pronuncia di Compatibilità Ambientale emessa dalla Regione Lazio con Det.n.G14610 del 16/10/2014, è inequivocabilmente quello definitivo, allegato alla concessione demaniale marittima n. 71/2003 (cfr. fig.1);





**CONSIDERATO**, tuttavia, che nel medesimo parere regionale n.24104/13 del 16.07.2014 si evidenzia che:

*"(...) in occasione della conferenza di servizi del 5.5.2010 la Soc. Porto Romano S.p.A. ha presentato un progetto che ricalcava in larga misura quello di concessione demaniale ma che differiva per l'aggiunta di edifici direzionali, commerciali e ricettivi come rappresentato nella planimetria successiva. Il progetto prevedeva inoltre l'adeguamento della viabilità esistente di accesso al porto che consta di due svincoli stradali sulla SS n.1 Aurelia: quello a sud realizzato su aree a disposizione dell'Amministrazione comunale e quello a nord su suolo privato realizzabile previo esproprio delle aree. L'attuazione dell'adeguamento della viabilità in variante al PRG vigente avrebbe dovuto concretizzarsi attraverso la sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell'art.34 del D.lgs.267/2000. Il progetto prevede l'ampliamento dei posti barca per 599 unità. La superficie complessiva dell'area di concessione era pari a 210.000 mq con una superficie di aree a terra di 61.379 mq mentre la volumetria lorda in ampliamento era prevista in 10.230 mc.*

*La presente valutazione d'impatto si riferisce, come già detto, al progetto di cui alla concessione demaniale del 2003.*

*(...) con il "ritorno" alla soluzione progettuale oggetto della concessione demaniale viene riprogettato il solo accesso sud che conduce all'area portuale attraverso un tratto stradale adiacente al Fosso di valle Semplice la cui sede stradale attuale appare assolutamente insufficiente ad accogliere la maggior parte del traffico in entrata e buona parte di quello in uscita del porto, Tale soluzione sembra pertanto peggiorativa per il futuro assetto viario di Santa Marinella anche in considerazione del fatto che nessun intervento in adeguamento stradale del suddetto tratto viene proposto dal presente progetto.*

**Si ritiene che la soluzione con i due svincoli (uno a nord in corrispondenza del vecchio porticciolo e uno a sud con adeguamento della sede stradale) proposto nella prima conferenza di servizi del 2010 possa essere la più adatta a sostenere l'aumento del traffico veicolare connesso all'ampliamento del porto."**

**PRESO ATTO** che, conseguentemente, tra le condizioni del quadro prescrittivo del citato parere regionale n.24104/13 del 16.07.2014, che di seguito si riporta testualmente, viene inserito anche uno specifico richiamo alla viabilità:

***"SI RITIENE di rilasciare parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico, per il "Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del Porto turistico — peschereccio di IV Classe. Comune di Santa Marinella (RM). Soc. Porto Romano S.p.A." alle seguenti condizioni:***

- *Nella fascia verde sopra citata vengano impiantate essenze vegetali arbustive e arboree tali da creare una quinta verde in grado di mitigare l'effetto visivo recato dalle attrezzature portuali nonché il rumore eventualmente prodotto dalle attività del porto e dal traffico veicolare. Tali essenze dovranno essere specie adulte con obbligo di attecchimento;*
- *Le aree destinate a parcheggio vengano realizzate con pavimentazione in pietra oppure con masselli autobloccanti di colore delle terre locali;*
- *Che il presente ampliamento del Porto turistico — peschereccio sia inserito nel Piano dei Porti della Regione Lazio attualmente in corso di redazione.*

*Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si ritiene che la costruzione dell'ampliamento del porto non possa prescindere dalla riqualificazione del c.d. retroporto così come indicato dal PRG vigente. E' auspicabile che il Comune di Santa Marinella proceda per tale area ad una pianificazione di recupero strettamente legata all'ampliamento del porto stesso stralciandola dalla zona M6 servizi pubblici prevedendo contemporaneamente la verifica della dotazione di standard urbanistici dello strumento urbanistico generale.*

***Si ritiene inoltre che la viabilità proposta con il presente progetto non sia sufficiente a sostenere il maggior traffico veicolare dovuto all'ampliamento del porto. In particolare il tratto di strada di accesso dalla Via Aurelia che costeggia il Fosso di Valle Semplice non appare adatto a un doppio senso di marcia. Al riguardo l'Amministrazione Comunale dovrà procedere alla definizione ed approvazione del progetto riguardante lo svincolo nord come rappresentato nel progetto della Conferenza dei Servizi del 2010 da intendersi come parte integrante del presente progetto.***

*Il presente parere attiene agli aspetti di competenza della scrivente Area della Direzione Regionale Territorio Urbanistica Mobilità e Rifiuti con particolare riguardo alla componente urbanistica ed alla conformità paesaggistica. Rimane in capo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l'espressione del parere paesaggistico circa la compatibilità e conformità dell'opera con il contesto vincolato (commi 7 e 8 art. 146 D.Lgs. 42/04). Tale parere potrà essere rilasciato all'interno della procedura di VIA o secondo le procedure previste dal D.Lgs. 42/04."*

**RITENUTO** che, per completare il quadro delle consistenze dell'intervento di cui trattasi, oggetto della richiesta di proroga, sia necessario riportare anche la planimetria della viabilità proposta in valutazione, espressamente richiamata nel sopra citato parere n.24104/13 del 16.07.2014 (cfr. fig.2), per la quale, tuttavia, il SIA indica elementi di analisi esclusivamente legati alla progettazione del nuovo svincolo nord, lato Civitavecchia, per il quale il parere regionale su riportato demanda all'amministrazione Comunale "la definizione ed approvazione del progetto";








fig.4 Progetto dell'ampliamento del Porto di Santa Marinella di cui alla Det.n.G14610/2014 c.d. "svincolo nord";

**CONSTATATO** che, non sono presenti invece indicazioni per il c.d. "svincolo sud" per il quale il parere sembra indicare soltanto una criticità, "il tratto di strada di accesso dalla Via Aurelia che costeggia il Fosso di Valle Semplice non appare adatto a un doppio senso di marcia" alla quale non seguono, nella documentazione trasmessa, proposte o analisi di dettaglio;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, ha formulato le sue valutazioni istruttorie con **prot.n.7464 del 31.03.2020**, basate sulla verifica del progetto alle previsioni del PTPR/2019, allora vigente;

**RIBADITO** che, contemporaneamente, con riferimento al PTPR/2019 approvato con DCR n.5 del 02.08.2019, in assenza della condivisione interistituzionale prevista dal D.Lgs.n.42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (di seguito *Codice*), e vigente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020, questo Ministero ha formulato richiesta di impugnativa al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, al fine di ottenerne la sospensiva e l'annullamento, notificato il **10-20 aprile 2020**, iscritto al n. 2 del registro *conflitti tra enti 2020* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2020;

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.14969 del 14.05.2020** il Servizio II - "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale, acquisito ed esaminato il sopra citato parere della Soprintendenza, per quanto di competenza, ha segnalato la necessità che la Soprintendenza espletasse un approfondimento istruttorio relativamente agli aspetti archeologici;

**CONSIDERATO** che, pertanto, con nota **prot.n.15240 del 18.05.2020**, questo Ufficio ha provveduto a richiedere alla Soprintendenza competente gli approfondimenti istruttori segnalati dal Servizio II con la sopra citata nota n.14969/2020 per quanto attiene agli aspetti archeologici, integrandoli con puntuali richieste relative agli aspetti paesaggistici;

**PRESO ATTO** che, la Soprintendenza con nota **prot.n.12895 del 16.06.2020**, ha trasmesso l'approfondimento istruttorio richiesto da questo Ufficio nella citata nota n.15240/2020;





**PRESO ATTO** che con nota prot.n.19510 del 30.06.2020 il Servizio II "Scavi e tutela archeologica" di questa Direzione Generale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**TENUTO CONTO** che con Sentenza n.240/2020 pubblicata sulla GURI n.48 del 17.11.2020 la Corte Costituzionale ha accolto il richiamato ricorso annullando oltre alla DCR n.5/2019 tutti gli "atti attuativi e consequenziali", individuando nell'art. 21 della L.R. n.24/1998 la disciplina transitoria di salvaguardia;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, anche con riferimento agli aspetti non espressamente disciplinati dall'art.21 della L.R.n.24/1998, la disciplina di salvaguardia è stata ulteriormente precisata con la nota prot.n.31600 del 03.12.2020 dell'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero per i Beni e le attività culturali e con la nota prot.n.1056599 del 03.12.2020 della competente direzione della regione Lazio;

**CONSIDERATO** che, con nota prot.n.108179 del 23.12.2020, l'allora Direzione generale CRESS del MiTE, nel trasmettere a questa Direzione Generale il parere n.134 dell'11.12.2020 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (di seguito anche CTVA), chiedeva a questo Ministero di trasmettere il parere di competenza in seno al procedimento di Proroga in argomento;

**PRESO ATTO** che il citato parere della CTVA n.134/2020 nell'addivenire ad un esito favorevole specificava che: *"In considerazione di quanto riportato nella documentazione fornita dalla Società Porto Romano S.p.a., si può concedere la proroga di cinque anni del termine di validità della Pronuncia di Compatibilità Ambientale emessa dalla Regione Lazio con DGR n. G14610 del 16/10/2014 relativo al Progetto di ristrutturazione e ampliamento del Porto turistico e peschereccio di Santa Marinella nel Comune di Santa Marinella, poiché si possono ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta presso la Regione Lazio, ferma restando la necessità che si proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel DGR citato e nel rispetto della pianificazione aggiornata vigente con riferimento a tutte le componenti ambientali e paesaggistiche già considerate in sede di Studio di Impatto Ambientale ed oggetto di possibili interferenze con il progetto in questione."*

**CONSIDERATO** che in seguito all'annullamento del PTPR di cui alla DCR n.5 del 02.08.2019, pubblicato sul BUR n.13 del 13.02.2020, disposto dalla sentenza n.240 del 17.11.2020 della Corte Costituzionale pubblicata sul GURI n.47 del 18.11.2020 si è ritenuto necessario sospendere le procedure di proroga di tutti i provvedimenti di VIA, poiché:

- essendo vigente esclusivamente una disciplina transitoria definita dalla medesima sentenza, che rimandando alle prescrizioni dell'art.21 della LR n.24/1998, indicava che *"nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo"* gli interventi avrebbero dovuto essere considerati non conformi e non ammissibile la proroga;
- considerato che nel caso dei procedimenti di proroga in particolare, il principio generale *"tempus regit actum"* è fondamentale ai fini delle analisi istruttorie che vengono compiute in relazione alla verifica della valenza delle analisi e conclusioni del provvedimento autorizzativo e alla sua efficacia attuale in considerazione del mutato quadro normativo e delle eventuali modifiche intervenute nel contesto in cui si inquadra il progetto;

**RITENUTO** pertanto, che le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sull'intervento sottoposto alla procedura in argomento con i citati pareri prot.n.7464/2020 e 12895/2020, formulati sulla scorta del PTPR/2019, dovessero necessariamente essere verificate con la disciplina paesaggistica definitiva della Regione Lazio, di cui alla **Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021** con cui è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR/2021) vigente ed efficace, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, dalla data di pubblicazione sul BUR n.56 del 10.06.2021;

**CONSIDERATO** che con provvedimento del Comune di Santa Marinella prot.n.18111/2021 del 14.05.2021 è stata dichiarata la decadenza del Proponente - la Soc. Porto Romano S.p.A. - dalla Concessione demaniale n.71





reg.n.26 di repertorio, rilasciata in data 05.11.2003 e atto suppletivo n.72 di registro, n.03 di repertorio in data 28.05.2004, sulla quale si incardinava dal punto di vista progettuale la Determinazione G14610/2014 di rilascio della pronuncia favorevole di compatibilità da parte della Regione Lazio e, conseguentemente, il procedimento in argomento;

**TENUTO CONTO** che il Proponente ha promosso presso il tribunale amministrativo Regionale (di seguito anche TAR) per il Lazio ricorso con numero di registro generale **n.6401 del 2021**, chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento, nonché ogni atto, presupposto, connesso o consequenziale;

**RITENUTO** pertanto, in considerazione del ricorso promosso dal proponente di sospendere la procedura in argomento in attesa delle determinazioni del TAR, in attesa della sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale Regione/Ministero per la condivisione del PTPR/2021 (avvenuta in data 27.05.2021) e della sua pubblicazione e conseguente efficacia (dalla data del 10.06.2021);

**PRESO ATTO**, inoltre, che con la Sentenza **n. 76 del 05.01.2022** il TAR Lazio – Sezione seconda *bis* si è espresso in merito al ricorso numero di registro generale n.6401 del 2021, proposto dalla Società Porto Romano Spa accogliendo il ricorso promosso e, per effetto, annullando il provvedimento comunale impugnato;

**CONSIDERATO** che con nota **prot.n.1842 del 10.01.2022** la Direzione generale CRESS ha nuovamente sollecitato questa Direzione Generale ad esprimere il proprio parere di competenza in seno al procedimento di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.674 del 11.01.2022** questa Direzione generale ha chiesto alla Soprintendenza competente di analizzare l'intervento alla luce della nuova disciplina paesaggistica vigente, entrata in vigore il 10.06.2021, chiedendo di confermare o modificare il contenuto del precedente parere prot.n.12895 del 16.06.2020;

**PRESO ATTO** che, con nota **prot.n.1881 del 11.02.2022**, la Soprintendenza ha trasmesso le proprie valutazioni istruttorie comunicando che, in esito alla verifica delle norme paesaggistiche vigenti a seguito all'approvazione del PTPR/2021, *"sulla scorta delle risultanze emerse dall'esame della documentazione trasmessa dal proponente e dei documenti presenti nell'archivio della Scrivente per un periodo compreso tra il 1995 e il 2015, conferma le precedenti istruttorie trasmesse"*;

**TENUTO CONTO** che, in relazione al QUADRO DELLE TUTELE VIGENTI, comunicate nella citata nota n.1881/2022, l'area in cui è localizzato l'intervento con riferimento agli aspetti della tutela paesaggistica - in base a quanto graficizzato nella Tav. B del PTPR approvato con DCR.n.5/2021 - risulta tutelata:

- con vincolo dichiarativo ai sensi dell'art.136, co.1 lett.c) e d) del D.Lgs.n.42/2004 (di seguito *Codice*) con Dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata *"la fascia costiera nei Comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia"* di cui al D.M. 21 settembre 1984, sulla protezione delle bellezze naturali, ai sensi della legge 1497/39, **art.8, co.8 delle norme del PTPR**;
- con vincolo "ope legis" ai sensi dell'art.142, comma 1
  - lett.a) del Codice come *"territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare"*, **art. 34 delle norme del PTPR** *"Protezione delle fasce costiere marittime"*;
  - lett.f) del Codice, poiché i Fondali antistanti S. Marinella rientrano tra le *"Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L.394/1991)"*, **art.38 delle norme del PTPR** *"Protezione dei parchi e delle riserve"*;

con riferimento alla Tav. A del PTPR vigente, l'area risulta classificata come:

- *"Reti infrastrutture e servizi"*, **art.33 delle norme del PTPR**, per quanto riguarda il **porto esistente**. In proposito la Soprintendenza ha evidenziato che nel corso della VIA regionale tale area risultava classificata come Paesaggio Naturale (ai sensi del PTPR adottato); mentre l'attuale classificazione è invece stata determinata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione presentata dal Comune di Santa Marinella (prot.n.19068 dell'08.07.2008) nel corso della procedura di approvazione del piano paesaggistico;
- *"Paesaggio degli Insediamenti Urbani"* **art.28 delle norme del PTPR**, per la porzione di territorio relativa agli interventi di adeguamento della viabilità esistente;
- *"Paesaggio Naturale"* **art.22 delle norme del PTPR**, per alcune porzioni residuali prettamente riferite alla spiaggia;







Fig. 5 estratti della Tav. A e della tav.B del PTPR approvato (DCR 5 del 21.04.2021) dell'area del porto di Santa Marinella.

Con riferimento alla tutela archeologica, dalla nota della Soprintendenza emerge inoltre che, *“l'area corrisponde all'antico centro di Punicum, porto etrusco di Cerveteri prima, centro romano poi, ed alla cd. Villa di Ulpiano (P.A.Gianfrotta, Castrum Novum, Roma 1972, pp. 54-78, nn. 65-66), notissime nella bibliografia scientifica di settore. Nello specchio di mare antistante poi è nota la presenza di alcuni relitti di età romana (P.A. Gianfrotta, Castrum Novum, Roma 1972, pp. 53-54, nn. 64), che rafforzano l'ipotesi che in corrispondenza del porto moderno ci fosse anche quello antico.”*;

Inoltre, nell'area vasta oggetto di intervento risultano altresì presenti, ulteriori beni tutelati ai sensi della Parte II e III del Codice, tra i quali la Soprintendenza ha segnalato:

- Castello Odescalchi;
- Centro Storico di Santa Marinella, con particolare riguardo a ville storiche presenti sul litorale sottoposte a vincolo diretto monumentale;
- Castello di Santa Severa;
- Monumento Naturale Riserva di Macchiatonda;
- Aree vincolate per la presenza di monumentali resti archeologici, tra i quali i ponti sulla via consolare Aurelia al km 60,7 e al km 60,4 (entrambi con D.M. 30.12.1953) ed a resti di importantissime ville residenziali di età romana (D.M. 10.06.1954; D.M. 09.12.1955 D.M. 15.01.1958; D.M. 05.06.1972; D.M. 18.10.1973). L'area è inoltre attraversata dalla antica via Aurelia, più volte intercettata in scavi occasionali, che è vincolata paesaggisticamente con la sua fascia di rispetto ex art. 134, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., come graficizzato nella Tav. B18 del PTPR Lazio.”;

**TENUTO CONTO** che nella citata nota n.1881/2022, la Soprintendenza, con riguardo alle ulteriori previsioni di strumenti di pianificazione urbanistica generale e di settore esistenti, ha comunicato che:

- il Piano Regolatore Generale di Santa Marinella, risalente al 1975, considerava già un'area portuale, comprensiva di una zona di espansione dell'attuale porto;
- nel 1998 la Regione Lazio, con Delibera del Consiglio Regionale n.491/1998, ha adottato il Piano dei Porti, nel quale il porto di Santa Marinella era individuato come Porto turistico e peschereccio di IV classe;
- in considerazione delle mutate esigenze regionali è stato avviato un procedimento finalizzato alla redazione di un nuovo Piano dei Porti, aggiornato, per cui è attualmente in corso una procedura di VAS.

**CONSIDERATO** che, con riferimento al progetto definitivo 2003, è prevista *“sulla superficie delle aree a terra”* la realizzazione di alcuni edifici: *“due edifici per servizi, un edificio direzionale, della torre di controllo e di una serie di box pescatori”* per un totale di **2.749,60 mc**, come specificato anche nell'Istruttoria regionale che riporta anche la Tabella delle consistenze;

**PRESO ATTO** che, la Soprintendenza, con la medesima nota, ha rilevato un'**evidente e importante incongruenza con quanto dichiarato nella Relazione Tecnico Ambientale** trasmessa dal Proponente, nella quale viene riportata un'edificazione di locali commerciali, direzionali, cantiere nautico, edifici a destinazione turistica e di



culto per un totale di **10.230 mc**, corrispondente alla previsione del progetto 2009 presentato per la C. di S. del 05/05/2010, a cui il Proponente **ha espressamente rinunciato**;

**RITENUTO** per quanto sopra necessario ribadire che il volume della consistenza edilizia di 10.230 mc indicato nell'istanza di proroga e riferito alla proposta di ampliamento del 2009, come precisato nel parere n.24104/2014 della Direzione Regionale competente, a seguito della rinuncia da parte della Soc. Porto Romano al progetto presentato nell'ambito della CdS del 5.5.2010, **deve intendersi ridotto a quello previsto nel progetto allegato alla concessione demaniale del 2003 e cioè pari a 2.749,60 mc**;

**TENUTO CONTO** che, stante l'importanza del sito, in riferimento al progetto allegato alla concessione del 2003, sopra richiamato, la Soprintendenza ha provveduto a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nei pareri rilasciati da questo ministero, ai fini del rilascio della concessione demaniale, di seguito riportati:

A. nota prot.n.33418/G1 del 21.10.1996, Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.

La Soprintendenza ha evidenziato che *“inizialmente era stato espresso, con D.M.2.3.1995, un parere negativo alla realizzazione dell'approdo turistico”* che - in considerazione di una istanza di riesame presentata dalla Società con un'ipotesi di correzione e miglioramento del progetto - questo Ministero *“esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto ed in conformità di quanto comunicato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale e dal Dirigente Superiore arch. De Cunzo, ritiene ammissibile l'ipotesi di correzione e miglioramento del progetto originario* relativo alla realizzazione del porto turistico di IV Casse presentato dalla Soc. Porto Odescalchi **a condizione che nel nuovo progetto esecutivo vengano recepite le sottoelencate prescrizioni:**

- *L'impiego di pietra naturale per la realizzazione delle mantellate dell'opera Foranea in sostituzione dei tetrapodi in calcestruzzo di cemento;*
- *La riduzione di due metri della quota di sommità dell'opera Foranea, dagli originali + mt6,00 sul livello del mare a + mt 4,00;*
- *La nuova profilatura continua ad andamento curvilineo del molo Foraneo in sostituzione della linea secondo segmenti di una spezzata prevista nel progetto;*
- *L'eliminazione degli aggetti delle banchine di riva interne al porto;*
- *Le opere da realizzare a mare, in specchio d'acqua interno, dovranno essere realizzate con caratteristiche di precarietà e provvisorietà tramite l'impiego di pontili galleggianti, evitando quindi la realizzazione di fondazioni a mare fisse che possano precludere in futuro eventuali studi subacquei a fini archeologici;*
- *Il bacino dell'attuale darsena del porticciolo, sottostante il castello Odescalchi, dovrà essere interessato da interventi di sola ristrutturazione e mantenimento dell'attuale conformazione unitaria dello specchio d'acqua, non dovrà pertanto essere realizzato il nuovo pontile galleggiante;*
- *Dovrà essere elaborato un progetto esecutivo nel quale dovrà essere posta particolare attenzione sulla sistemazione (formale e funzionale) della banchina e delle attrezzature a terra del porto, dell'area portuale sottostante il castello Odescalchi e prospiciente la Villa Sacchetti, che costituiscono segnali di notevole valore architettonico e paesaggistico, e ridefinita la zona “filtro” lungo il perimetro esterno, posta tra il porto e l'abitato di Santa Marinella con opere di comprensione e raccordo paesaggistico;*
- *Dovrà essere eliminato il parcheggio a ridosso del promontorio del castello Odescalchi; in tale area del porto (zona A della planimetria Allegata) dovrà essere creata una zona di verde interno, definita nel progetto esecutivo;*
- *Dovrà essere eliminata la strada prevista in progetto sul fosso di Santa Maria Morgana (zona B);*
- *Dovrà essere valutata e selezionata la qualità dell'architettura progettuale;*
- *L'inizio dei lavori dovrà essere preceduto da indagini archeologiche controllate direttamente dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale.*

B. nota prot.n.1844/99 del 17.02.1999 della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio.

Premesso che la nota faceva riferimento alla Ristrutturazione del porto esistente e rimanda ad altre autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza (autorizzazione prot.n.21515 del 09.09.1996 e parere prot.n.19601 del 30.10.1998), contenente le seguenti prescrizioni:

- 1) *“Prima dell'inizio dei lavori sia completata la ridefinizione, in accordo con questo ufficio, della zona filtro lungo il*





perimetro esterno, dal chiosco in poi lungo la banchina, individuando le opere di compensazione e raccordo paesaggistico; l'elaborato di dettaglio relativo dovrà essere inoltrato a completamento della documentazione progettuale.

- 2) Dovrà essere **eliminato completamente il parcheggio a ridosso del promontorio del Castello Odescalchi** (l'intera zona A dell'allegata planimetria) **con la creazione di zone verdi interne.** Gli elaborati relativi da concordare con questo Ufficio dovranno essere inoltrati a completamento della documentazione progettuale.
- 3) Per la **definizione dei materiali della pavimentazione e delle scale, dovranno essere previste, in corso d'opera, campionature sia in pietra artificiale integrata e pietra naturale (peperino o similare) che totalmente in pietra naturale, per la preventiva autorizzazione.**
- 4) Per i **paramenti esterni in pietra** dovranno essere previste le relative **campionature per la preventiva approvazione.**
- 5) Dovrà pervenire, prima dell'inizio lavori, la **certificazione di conformità dell'opera alle normative urbanistiche di P.R.G.**;

C. nota della **Direzione Regionale prot. MBAC-DR-LAZ n. 7701 del 04.05.2010**, in cui si fa riferimento anche ad adeguamenti concordati in corso d'opera, come da nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio prot.n.1563/B in data 13.02.2002;

**CONSTATATO** che dalla verifica istruttoria compiuta emerge che le prescrizioni riportate nella nota prot.n.33418/G1/1996 dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, **risultano solo parzialmente acquisite dal progetto in esame.**

**RITENUTO** opportuno specificare che, in seguito alle valutazioni tecniche condotte in sede di C. di S. del 05.05.2010 è stato previsto nell'ambito della procedura di VIA regionale di **accogliere la proposta di adeguamento della viabilità**, poiché nel progetto approvato con la Concessione 2003 era prevista una semplice "canalizzazione del traffico", soluzione non più idonea a garantire l'accessibilità all'area dei S. Marinella. Pertanto, nell'istruttoria Tecnico Amministrativa parte integrante della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale* è stato inserito un capoverso ad hoc relativo **all'Accessibilità territoriale** in cui si legge:

*"La configurazione di progetto prevede pertanto la costruzione di un ulteriore punto d'accesso, nel lato Est del Porto, a servizio dei nuovi parcheggi e dei nuovi posti barca.*

*Il progetto prevede, inoltre, l'adeguamento della viabilità esterna di accesso all'area portuale al fine di servire le nuove aree del Porto. Si è pertanto provveduto a riprogettare lo svincolo sulla SS Aurelia in corrispondenza del nuovo accesso al Porto da Est e ad ottimizzare l'incrocio dell'accesso del porto esistente".*

**PRESO ATTO** che nel SIA hai fini dell'attestazione della conformità del progetto sono inserite sia le tavole di analisi del PTP n.2 approvato con LR n.24/1998 – Sub ambito n.4 "litorale Nord della Provincia di Roma" vigente ai tempi della procedura di Concessione conclusasi nel 2003, sia la sovrapposizione del Perimetro di progetto (di cui alla fig.2) alle Tavv. A, B, C e D del PTPR adottato del 2007 (cfr. fig.5);




Fig.6 SIA. Tavole con la sovrapposizione del perimetro di progetto al PTP n.2 (sinistra) e del PTPR adottato (destra)

**PRESO ATTO**, con riguardo alla verifica aggiornata di conformità paesaggistica, che la Soprintendenza, nella nota n.1881/2022, ha dichiarato che la relazione paesaggistica richiesta con nota prot.n.8233 del 09/04/2010 dall'allora





Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone e Latina, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune nel 5/5/2010, sebbene risultasse trasmessa dal Comune di Santa Marinella alla Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Lazio il 09.09.2010 e acquisita agli atti della Direzione con prot. 14560 del 09.09.2010, non è stata rinvenuta agli atti di questo Ministero;

**PRESO ATTO** che la Soprintendenza ha inoltre dichiarato di avere, altresì, visionata la documentazione di progetto trasmessa con la convocazione della Conferenza di Servizi dell'ampliamento del Porto (nota Comune di Santa Marinella prot.n.3691 del 01.03.2010) nella quale risultano trasmessi solo stralci della cartografia del PTP e del PTPR, confermando quindi che la relazione paesaggistica richiesta da questo Ministero, così come codificata secondo il DPCM 12/12/2005, non era presente tra i documenti della Conferenza di servizi. Successivamente alla richiesta di documentazione integrativa della SBAAPP del 09.04.2010, l'Ufficio segnala che anche la Direzione Regionale MBAC-DR-LAZ, a seguito di tavolo tecnico congiunto con le Soprintendenze competenti, con la nota **prot.n.7701 del 04.05.2010** ha ribadito la necessità di ricevere la documentazione integrativa (con particolare riguardo alla Relazione Paesaggistica) e sottolineando le modifiche apportate al progetto redatto dalla Società Porto Romano nel 2009 per la Conferenza di Servizi, rispetto al progetto di cui alla Concessione del 2003. Nello specifico la Direzione Regionale scriveva:

*"(...) Tali differenze insistono soprattutto sull'area dedicata alla cantieristica – già comprensiva di vasca di allaggio, box pescatori e torre di controllo – ed oggi interessata dalla realizzazione di edifici a destinazione turistica per un volume lordo pari a mc 3.047, di locali commerciali, di uffici tecnici del cantiere nautico e dalla chiesa, previo spostamento della vasca di allaggio. Sono stati inoltre mutati i profili dei locali commerciali e servizi igienici prospicienti l'approdo. Si ritiene opportuno chiedere l'integrazione del progetto più recente con una relazione che chiarisca univocamente le modifiche via via apportate al progetto iniziale."*

**RITENUTO** che, pertanto, si ritiene che le analisi e le elaborazioni grafiche trasmesse nel corso del procedimento di VIA regionale con lo studio di impatto ambientale a firma dell'arch. Terzoli, capitolo 5.8 "Valutazione impatti e mitigazioni" e la "Relazione Tecnica Ambientale" redatta nel 2020, trasmessi in allegato alla richiesta di proroga in argomento, **"non siano sufficienti per consentire la verifica di conformità di competenza"** poiché "risultano parzialmente carenti e redatte sulla cartografia non aggiornata del PTPR approvato".

**PRESO ATTO** che, con riferimento al PTPR approvato, **l'attuale configurazione della Tav. A del PTPR**, accogliendo parzialmente le osservazioni presentate dal Comune di Santa Marinella (prot.n.19068 dell'08/07/2008), (cfr. fig.7) seppur lasciando intatto il perimetro del Vincolo dichiarativo, ha ridotto la porzione dell'area classificata come "Paesaggio naturale", pertanto la Soprintendenza ha rilevato relativamente al progetto in esame che:

- l'area del porto esistente è classificata negli ambiti del Sistema del Paesaggio insediativo come "Reti, infrastrutture e Servizi" (**art. 33 delle norme del PTPR**);
- è rimasta una piccola porzione di "Paesaggio naturale" (**art. 22 delle norme del PTPR**), in corrispondenza della foce del Fosso di S. Maria Morgana;
- il resto della zona interessata dall'intervento riguarda invece ambiti classificati come "Paesaggio degli insediamenti urbani" (**art. 28 delle norme del PTPR**);
- le due zone di adeguamento degli svincoli sulla Via Aurelia, sono classificati come "Paesaggio degli insediamenti urbani" quello a SUD, mentre quello a nord, sembra parzialmente interferire un'area oggi classificata come "Parchi, ville e giardini storici" (**art. 28 delle norme del PTPR**). Tuttavia sarebbe necessaria, una sovrapposizione ad una scala maggiore del progetto definitivo dello svincolo sull'attuale Tav. A del PTPR;

**CONSIDERATO**, tuttavia, che diversamente da quanto comunicato dalla Soprintendenza nella suddetta nota n.1881/2022, da un successivo approfondimento della tavola A del PTPR caricata sul geoportale della regione Lazio (fonte: <https://geoportale.regione.lazio.it/maps/>), emerge molto più chiaramente come il perimetro dell'area classificata come "paesaggio Naturale" modificato a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni comunali rispetto a quella rappresentata nella Tav.A del PTPR adottato (cfr. Fig.7) ad oggi corrisponda a tutta la linea di costa prospiciente la parte urbanizzata. Si rileva come la linea di costa subisca continue trasformazioni dovute all'azione di erosione delle onde probabilmente amplificata anche dalla configurazione dell'area portuale esistente, di contro alcuni edifici sembrerebbero, nelle loro porzioni più meridionali, essere stati realizzati sulla suddetta fascia di paesaggio naturale (cfr. Fig.7);








Fig. 7 Area di progetto. Confronto della tav.A del PTZR adottato e della Tav.A del PTZR approvato come rappresentato sul geoportale regionale (in alto). Individuazione del "Paesaggio naturale" così come delimitato nella Tav.A del PTZR 2021 sulla ortofoto del 2022 (in basso).

**CONSIDERATO** quanto sopra, dalla sovrapposizione della sagoma delle opere a terra previste dal progetto (tratteggio giallo) sull'ortofoto di *google* (cfr. fig.7), emerge come il progetto ricade interamente in un ambito classificato nella Tav. A come "paesaggio naturale" (nella fig.7 area verde con perimetro puntinato) le cui norme di tutela sono indicate all'art.22 del PTZR.

Nel merito, dall'analisi di conformità delle opere rispetto alle norme di tutela vigenti (tab. B dell'art.22) si rileva che risultano **non consentiti**:

- gli interventi di **ristrutturazione urbanistica** (punto 2.1),
- gli interventi di **viabilità locale** (punto 7.2.1)
- la **realizzazione di parcheggi** (punto 7.2.7), potendo essere realizzate "esclusivamente piazzole di sosta (...), per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna o dell'arenile."

Con riferimento all'intervento di **ampliamento del porto**, il punto 7.4.1 della suddetta Tab.B indica che *"Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini."*





Mentre gli **edifici di nuova costruzione** previsti nel progetto risultano **non conformi**, poiché considerando che nella Tab. B siano considerati come strutture “commerciali e terziarie” (punto 4.2.2) e come strutture per “Uso turistico, sportivo e culturale” (punto 5.1.2. “insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio” e 5.2.2. per le “attrezzature di ristoro e soccorso”) viene espressamente chiarito che “Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività di ristoro e di soccorso esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” quindi gli edifici in progetto non rientrano tra le tipologie di interventi consentite;

**RITENUTO** pertanto, che gli interventi di viabilità e parcheggi debbano essere eventualmente autorizzati in deroga alle norme paesaggistiche, individuando preliminarmente la tipologia di proroga prevista dalle norme del PTPR che possa essere attivata; per gli interventi principali di ampliamento del porto, dovranno essere attentamente verificati con riferimento alla loro previsione negli strumenti di pianificazione di settore e urbanistici, e, valutati con riguardo all’inserimento paesaggistico delle opere nel contesto tutelato, anche con riferimento alle mitigazioni previste;

**RILEVATO** che, sebbene nel dispositivo regionale sono state inserite condizioni ambientali finalizzate alla mitigazione degli impatti delle opere, la suddetta Det.n.G14160/2014, è **stata espressa in assenza dei pareri paesaggistici di questo Ministero** a cui, peraltro, il parere regionale n.24104/13 della competente Area regionale urbanistica e copianificazione, rimanda esplicitamente, precisando che il suddetto parere è espresso in deroga ai sensi della L.R.24/1998, art.5 co.9, “previo parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo”;

**RILEVATO**, altresì, che nel suddetto parere n.24104/13 la Regione dichiara che le *“opere edilizie (padiglioni di servizio e commerciali nonché la quasi totalità dei parcheggi) e i moli di sopraflutto e sottoflutto non sono ricompresi all’interno del perimetro corrispondente al vincolo di cui all’art.136 co.1, lett c) e d) del D.Lgs.42/04 e all’invioluppo della tutela del paesaggio naturale”*;

**PRESO ATTO** che questo Ministero con la **Circolare DG PAABC n.12 del 23.06.2011** ha proposto un “modulo metodologico” finalizzato, tra l’altro, alla *“definizione dei criteri per l’individuazione e certificazione dei beni paesaggistici”*, proponendo – al contempo - un “modello tecnico scientifico” volto *“all’individuazione di indicatori e/o matrici-griglie valutative di supporto alla valutazione qualitativa e quantitativa degli elementi connotativi del contesto paesaggistico (in particolare per le fasce costiere e gli ambiti montani)”*. Dalla sintesi dei risultati dei dati emersi dallo studio dei piani paesaggistici fin lì disponibili, sono state elaborate delle Linee Guida per la *“definizione di criteri metodologici da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice”*;

**CONSIDERATO** che nelle suddette *Linee guida* la linea di costa, definita anche linea di battigia o riva, intesa quale elemento fisico che dà origine al vincolo e sul quale si incardina la delimitazione della fascia di rispetto di 300 metri del “bene paesaggistico”, viene prima spiegata (fig.8) tenendo conto della dinamicità di trasformazione cui è soggetta, in relazione ai periodici fenomeni di arretramento o avanzamento della stessa (cfr. p.24 delle Linee guida) e, successivamente, viene “tipizzata” (cfr. p.22 delle Linee guida, e Fig.9)in:


- *“linea di riva naturale (distinta in tratti di costa alta e bassa);*
- *linea di riva artificiale (in corrispondenza di manufatti e opere marittime);*
- *linea di riva fittizia (in corrispondenza della foce dei fiumi, per il tratto che raccorda gli estremi delle sponde del corso, e di alcune tipologie di opere marittime”.*

Si riporta di seguito un esempio di chiarimento della individuazione di queste linee e della successiva delimitazione del vincolo paesaggistico (cfr. p.26 delle Linee guida e Fig.9);





“**linea di battigia**” o “linea di riva” o “linea di costa” la linea di intersezione fra mare e terra (spiaggia, falesia o altro tipo di costa), individuata, in presenza di spiaggia, assumendo il valore intermedio fra i valori di massima e di minima estensione della spiaggia, rispettivamente coincidenti con il livello medio delle basse maree e il livello medio delle alte maree.



4. Profilo schematico di spiaggia.

Fig.8. profilo schematico della spiaggia



linea di riva naturale    linea di riva fittizia    linea di riva artificiale    linea generatrice di vincolo



area vincolata

5. Delimitazione della linea di battigia generatrice di vincolo, generata dall'unione dei tratti di riva naturali, artificiali e fittizi, come sopra definiti.

Le superfici delle opere artificiali aggettanti rispetto alla linea di battigia rientrano comunque nell'area del vincolo.

Fig.9 schema della rappresentazione della linea di delimitazione del vincolo con riferimento alle tipologie di linea di costa individuate





**RITENUTO**, pertanto, che l'individuazione e delimitazione della linea di costa così come precisata relativa al vincolo *ope legis* di cui all'art. 142, co.1, lett.a) del Codice, valga altresì anche per l'individuazione del perimetro vincolo dichiarativo, coerentemente con la definizione dei confini inseriti nel decreto ministeriale 22 maggio 1985 con cui è stato dichiarato il notevole interesse pubblico dell'area costiera di Santa Marinella che, nella declaratoria, recita *"considerato che con decreto ministeriale del 9 marzo 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1957 n. 80 la fascia costiera sita nell'ambito del comune di Santa Marinella (Roma) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perchè oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce, con le sue pittoresche accidentalità delle coste e del retroterra, con l'abitato di Santa Marinella, con le sue ville ricche di vegetazione, con il caratteristico porticciolo dominato dal castello Odescalchi, con l'abitato di Santa Severa, con il monumentale castello e con la ridente zona lungo mare, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un incantevole panorama verso tutta la fascia costiera suddetta e verso il mare. Tale zona è così delimitata: da una parte il mare e dalle altre il confine del comune di Santa Marinella con quello di Civitavecchia fino alla via Aurelia, indi l'Aurelia stessa fino all'incrocio con via Mazzini, via Mazzini, via Capo Linaro, via Pirgi, la via Aurelia, via della scuola, via della villa Sacchetti, via B. Odescalchi fino all'Aurelia che segue fino al km 55,00, di qui la perpendicolare all'Aurelia stessa fino al mare (...)"*;

**RITENUTO**, altresì, che in merito alla definizione dei confini dei vincoli dichiarativi e alla portata delle tutele a questi collegate, questo Ministero si è espresso con riguardo alla c.d. "tutela di prossimità" relativamente alle aree costiere con il parere dell'Ufficio Legislativo **prot.n. 12628 del 11.06.2009**, nel caso dei lavori di completamento del porto di Marina di Pisciotta, nel quale si precisava circa la valenza da riconoscere alle descrizioni dei luoghi contenute nei provvedimenti dichiarativi del notevole interesse pubblico, sotto il profilo paesaggistico, delle c.d. 'bellezze panoramiche' che essa *"non può valere (anche) come delimitazione dell'ambito di estensione della tutela stessa, essendo tale ambito costituito, come detto, dallo spazio che si abbraccia con lo sguardo da un determinato 'punto di vista o di belvedere', ma vale, piuttosto, ai fini dell'individuazione dei tratti caratterizzanti il 'panorama' protetto per la sua particolare 'bellezza'."* In quel caso, come in questo dell'intervento di Santa Marinella *"il litorale oggetto della veduta panoramica sottoposta a protezione è appunto costituito non solo dalla mutevole linea di confine tra la terra e l'acqua, ma anche dal tratto di mare antistante la riva e percepibile con lo sguardo dai vari 'punti di belvedere' perché la bellezza panoramica oggetto di interesse e tutela è appunto il 'quadro naturale' cui mare e terra, nel loro continuo incontrarsi, danno luogo, e che ha nel mare, come nella linea di costa, le sue componenti essenziali. (...) sul piano più generale, la circostanza che, in taluni casi, alcuni provvedimenti relativi ad aree costiere abbiano provveduto a specificare la delimitazione dell'ambito spaziale panoramico oggetto di protezione, non implica la conclusione che in tutti gli altri casi (come quello in esame) in cui, invece, il decreto di vincolo non si sia fatto carico di tale delimitazione, debba per ciò solo escludersi del tutto dal dispositivo di tutela lo specchio acqueo antistante la costa (considerato, tra l'altro, che l'obbligo di procedere a tale puntuale delimitazione non era e non è imposto da specifiche previsioni normative ed è, in taluni casi, di non agevole effettuazione pratica). Come si è sopra considerato, un vincolo panoramico di un tratto di costa che tenesse del tutto fuori dall'ambito di tutela una qualche fascia acquee antistante la linea costiera sarebbe un non senso logico, prima ancora che giuridico."*;

**PRESO ATTO** che, con riferimento ai profili di conformità paesaggistica, stante la presenza del vincolo dichiarativo, tutta l'area risulta assoggettata alle disposizioni dell'art.8 co.8 delle norme del PTPR per il quale risultano cogenti le norme del Capo II della disciplina dei paesaggi, in cui è classificata l'area.

Gli interventi della viabilità, ricadenti in ambiti classificati come "Parchi, ville e giardini storici" sono da ritenersi conformi, in base a quanto disposto al punto 7.2.1 "Viabilità locale", ma solo **nell'ambito di un progetto di recupero complessivo dell'area nel rispetto della morfologia dei luoghi** – che presenta non poche criticità.

Mentre per la porzione di progetto ricadente nell'area vicina al Fosso di S. Maria Morgana, considerato che per questa zona è prevista una sistemazione a parco, benché inserita in un progetto di tipo infrastrutturale, si ritiene la previsione conforme a quanto previsto nella specifica norma di paesaggio.

**PRESO ATTO** che nell'Istruttoria Tecnico Amministrativa della Determina di VIA di cui alla Det.n.G14610/2014 "Pronuncia di Compatibilità Ambientale", sono richiamate le seguenti Misure di mitigazione e compensative:

- all'interno del QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE





**“Interventi di mitigazione ambientale. (...)**

C) Il rispetto delle visualità del paesaggio, sia da mare verso terra, in particolare la visualità del Castello e della Villa Sacchetti, sia da terra verso mare, nel rispetto della visualità dell’orizzonte marino.

Il progetto ha previsto quale misura di mitigazione dell’impatto sul paesaggio, la **conservazione di alcune caratteristiche tipologiche dell’architettura localmente esistente, quali rivestimenti litoidi delle superfici, le linee ad arco ribassato degli architravi delle aperture dei vani e le coperture a falda dei tetti.**

Gli **interventi di ripristino e qualificazione ambientale** riguardano:

- La sistemazione **dell’area circostante il ponte romano**, attualmente abbandonato al degrado e ai danni della vegetazione spontanea. Il progetto prevede di **inserire l’emergenza archeologica in un’area a parco con percorsi pedonali intorno ad un disegno di aiuole e fioriere;**
- La sistemazione della foce **del fosso di S. Maria Morgana**, attualmente abbandonata al degrado e ostruita da rifiuti e materiali di risulta. Il progetto prevede la **sistemazione dell’alveo di foce con l’approfondimento del fondale e la ristrutturazione degli argini;**
- La sistemazione della foce **del fosso di Valle Semplice** anch’essa abbandonata al degrado. Il progetto prevede la **sistemazione dell’alveo del fosso fino al ponte sulla Via Aurelia.** Inoltre, in conseguenza della realizzazione del porto, è previsto il **ripascimento dell’attuale spiaggetto di ciottoli in riva sinistra del fosso di Valle Semplice, a mezzo di depositi naturali di sabbie che, trasportate dalle mareggiate di scirocco si attesteranno appoggiandosi all’aggetto del molo sottoflutto.**

- all’interno del **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

**Interventi di mitigazione.**

Tali mitigazioni prevedono una più ampia estensione delle **zone a verde** e l’inserimento di ulteriori sistemazioni di **elementi arborei e vegetazionali, soprattutto in corrispondenza degli stalli per la sosta, la realizzazione di piste ciclabili ed il rivestimento dei percorsi pedonali e carrabili.**

L’impianto generale della **banchina** viene riproposta con una organizzazione meno rigida e con una distribuzione degli spazi caratterizzata dalla prevalenza visiva del sistema del verde, organizzato secondo disegni più fluidi che sono generatori del sistema parcheggio e non viceversa.

I **parcheggi** saranno organizzati con stalli in green block alternati a delle aiuole contenenti le alberature sempreverdi (**tamarici**) con chioma scolpita poste in forma libera. Tutti gli stalli saranno serviti da un **percorso pedonale che permette di raggiungere la banchina e gli altri spazi pedonali senza sovrapporsi ai corselli di manovra.**

Alcuni **posti auto, posti lungo la banchina**, saranno attrezzati con delle coperture “con tetto verde scolpito” così da creare una zona di verde intenso lungo il blu del mare.

Pertanto il sistema del verde prevede la creazione di due sistemi ortogonali: uno parallelo alla linea di costa, che costituisce un’area buffer tra l’edificato e l’area portuale, onde filtrare il rapporto tra le due zone, la seconda **perpendicolare alla costa, vede la creazione di pennelli verdi, che costituiscano il prolungamento verso il mare del sistema del verde delle ville, come evidenziato nello schema sottostante.**

L’area buffer verrà naturalizzata e dotata di percorsi pedonali e ciclabili.

Nella restante area della banchina, si è provveduto a ridisegnare le aree a verde, gli stalli ed il sistema della viabilità di attraversamento e di servizio, ampliando e distinguendo le aree carrabili e quelle pedonali.

Del pari il sistema dei percorsi prevede una maggiore accessibilità alla costa con la riattivazione di percorsi pedonali oggi occlusi.

I percorsi carrabili si prevedono in asfalto di colore chiaro ed i percorsi pedonali saranno realizzati con guidane in pietra e sottolineature dei percorsi, blocchetti in pietra dissuasori di velocità. Lungo la banchina i percorsi pedonali si distingueranno da quelli carrabili in quanto realizzati in doghe di legno.

Particolare cura verrà usata nella scelta dei materiali che saranno prioritariamente naturali e duraturi.”;

**PRESO ATTO** che tra le prescrizioni inserite nella determinazione regionale n. G14610/2014, quelle di seguito riportate possono ritenersi utili alla definizione della qualità dell’intervento con riferimento al suo inserimento nel contesto paesaggistico:

1. *“Dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazioni previsti nel S.I.A.; (...)*
8. *Per la realizzazione della struttura mantellata sia prescelta la soluzione dell’utilizzazione dei massi di origine naturale provenienti da cava; (...)*
10. *Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi, che dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:*
  - a. *Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opere di arredo urbano con piantumazioni di specie autoctone per una superficie totale almeno pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, detta indicazione è ovviamente riferibile alle sole aree di parcheggio a raso;*
  - b. *Dovranno essere adottate pavimentazioni impermeabili oppure in alternativa la parte sottostante la pavimentazione superficiale di progetto, se prevista di tipo permeabile, dovrà essere impermeabilizzata (...);*





11. Gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinante in spazi ben definiti (aiuole-parcheggi) devono essere:
- di specie autoctone o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, munite di certificazione sanitaria e di provenienza;
  - di specie che a maturità non abbiano un apparato radicale superficiale;
  - per quelle finalizzate a costituire la parte alta della barriera o delle formazioni arboree, devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma sia ameno a 3 metri dal colletto;
  - di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice ambientale dell'area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedano consumi idrici sostenibili con le caratteristiche dell'area; (...)
18. Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni presenti [...] nel parere della Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area Urbanistica e Beni Paesaggistici, prot. n. 24104/16 del 16/07/2014, ovvero:
- nella fascia verde vengano impiantate essenze vegetali arbustive e arboree tali da creare una quinta verde in grado di mitigare l'effetto visivo recato dalle attrezzature portuali, nonché il rumore eventualmente prodotto dalle attività del porto e dal traffico veicolare. Tali essenze dovranno essere specie adulte con obbligo di attecchimento;
  - Le aree destinate a parcheggio vengano realizzate con pavimentazione in pietra oppure con masselli autobloccanti di colore delle terre locali;
  - che il presente ampliamento del Porto Turistico-peschereccio sia inserito nel Piano dei Porti della Regione Lazio attualmente in corso di redazione.”;

**PRESO ATTO** che con riferimento alla **tutela archeologica**, l'area funzionale archeologia della Soprintendenza, riscontrando quanto rilevato dal Servizio II della DG-ABAP nella nota n.14969/2020, ha rilevato quanto segue:

“Il S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale) allegato alla richiesta è assolutamente carente rispetto alla valutazione del rischio archeologico, rischio a più riprese evidenziato nei successivi e ripetuti pareri da parte della allora Soprintendenza Archeologica. L'area interessata dal progetto (concessione demaniale 71/2003 e svincoli sulla via Aurelia) comprende infatti aree vincolate ex artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. (ponte romano sul fosso di Santa Maria Morgana - DM 30.12.1953 e relativa viabilità, strutture connesse alla villa romana posta in corrispondenza del Castello Odescalchi - DM 10.06.1954; strutture relative ad un'altra villa romana posta in corrispondenza della Villa Simonetti - DM 15.01.1958), che non vengono considerate nel S.I.A. Del resto anche il PTPR della Regione Lazio (tav. B18\_363) segnala il rischio archeologico, rimarcando la presenza della antica via Aurelia e delle strutture ad essa pertinenti, graficizzando il vincolo archeologico-paesaggistico ex art. 134, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. (Parte terza del Codice).

Tutto ciò premesso, è indubbio che – come illustrato anche dall'area funzionale paesaggio - la vicenda relativa alla Concessione demaniale 71/2003 risulta assai complessa ed articolata. Nello specifico, dal punto di vista archeologico, al primo progetto del 1993, per il quale era stato espresso parere negativo (prot. SBA-EM 4900 del 12.07.1993,) si era infatti succeduto nel 1995 un secondo progetto, per il quale era stato espresso un parere positivo con prescrizioni (SBA-EM 2367 del 07.03.1995). Le perplessità erano volte soprattutto nei riguardi della parte a mare, trovandosi il porto moderno sostanzialmente nella stessa posizione dell'approdo della etrusca Punicum, porto di Cerveteri, nel cui bacino sono state più volte segnalate presenze di resti archeologici e di relitti (P.A. Gianfrotta, Castrum Novum, Roma 1972, pp. 53-82, nn. 64-67).

“In ragione di ciò, le modifiche progettuali del 1998 e la relativa Concessione 71/2003 **ha previsto infatti espressamente che “le opere da realizzare a mare, in specchio d'acqua interno, dovranno essere realizzate con caratteristiche di precarietà e provvisorietà tramite l'impiego di pontili galleggianti** evitando, quindi, la realizzazione di fondazioni a mare fisse che possano precludere **in futuro eventuali studi subacquei a fini archeologici**” (nota prot. n. 33418/41 del 21.10.1996 “Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici”).

Con la stessa nota del 1996 si prescrivevano **in fase di inizio lavori “indagini archeologiche controllate direttamente dalla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale.**

Per quanto riguarda le indagini subacquee, il Servizio Tecnico dell'Archeologia Subacquea del Ministero aveva effettuato brevi prospezioni agli inizi del 1995; tali indagini non avevano però portato risultati per la estesa presenza di banchi di posidonia che limitavano la visibilità e nella relazione i tecnici avevano evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti, mai effettuati (relazione prot.n.1687 del 04.02.1995).

Come illustrato sopra, al progetto della concessione del 2003, è stato aggiunto in sede di VIA il progetto di adeguamento della viabilità; per il quale, essendo necessaria anche la variante urbanistica del PRG, è stata





indetta dal Comune di Santa Marinella nel 2010 una apposita Conferenza dei Servizi.

A questo proposito l'allora Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, con note n.4221 del 04.05.2010 e n.8225 del 16.10.2010, aveva evidenziato come il progetto di Variante Urbanistica avrebbe senza dubbio comportato movimento terra, alterazione dell'assetto morfologico dell'area ed interferenza con i beni vincolati ex Parte Seconda del Codice, artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. La cospicua ed accertata presenza di resti archeologici è stata ancora una volta ribadita con nota SAR-LAZ 3191 del 08.06.2015, dove si richiedeva di poter esaminare nel dettaglio i progetti della nuova viabilità in modo da poter programmare le indagini archeologiche prescritte con le precedenti note e da poter formulare il parere richiesto. Tali indagini non sono mai state effettuate e dunque nessun parere archeologico definitivo risulta essere stato emesso.

Nella stessa nota SBA-EM n.4221 del 04.05.2010, la Soprintendenza Archeologica, pur esprimendo un parere di massima favorevole, prescrive estese prospezioni anche in mare, vista la presenza accertata di un relitto (segnalato anche con nota SBA-EM 1501 del 03.03.1999), mai effettuate, ed uno stringente controllo da parte della Soprintendenza, tramite personale tecnico specializzato (archeologi professionisti), delle opere previste a terra, sicuramente impattanti con i resti più volte segnalati.

**PRESO ATTO** che alla luce dell'attenta istruttoria condotta sui documenti e gli atti citati e/o allegati alla Det.n. G14610/2014, risulta che questo Ministero abbia rilasciato con riferimento alla tutela paesaggistica esclusivamente note interlocutorie con richieste di integrazione documentale, con particolare riferimento alla Relazione paesaggistica che, tuttavia, non risulta gli atti della procedura;

**APPURATO** che, dunque, le uniche analisi paesaggistiche e conseguenti valutazioni di compatibilità paesaggistica della Det.n.G14610/2014 siano rinvenibili nel parere regionale n.24104/13 del 16.07.2014 che di seguito si riporta:

*"Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si rileva che, come dimostrato dalla sovrapposizione delle tavole di progetto con le corrispondenti tavole A e B del PTPR, le opere edilizie (padiglioni di servizio e commerciali nonché la quasi totalità dei parcheggi) e i moli soprattutto e sottoflutto non sono ricompresi all'interno del perimetro corrispondente al vincolo di cui all'art. 136 comma I lett. c) e d) del D.Lgs. 42/04 e all'involuppo della tutela del "paesaggio naturale". (...)*

*L'intervento di adeguamento alla viabilità esistente nella zona sud, essendo realizzato attraverso semplici lavori di canalizzazione del traffico, può essere considerato conforme alla normativa e alla pianificazione paesistica.*

*Nel tratto compreso dalla delimitazione di tutela del "Paesaggio naturale" e la linea di costa marcata dai muraglioni di cemento delle case private viene posizionata esclusivamente una fascia verde alberata la quale svolge funzione di separazione visiva tra l'ambito edificato del retroporto e quello portuale vero e proprio. Tale fascia verde è conforme: agli obiettivi di tutela del paesaggio naturale.*

*Anche i parcheggi e parte delle opere di sistemazione del porto ricadenti nella fascia di rispetto archeologica risultano conformi alla normativa e alla pianificazione paesistica.*

*La presente proposta si ritiene pertanto assentibile sotto il profilo paesaggistico anche considerando quanto prescritto dalla L.R. 24/98 che all'art. 5 comma 9 consente la deroga (...) previo parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, per le opere pubbliche, per le attrezzature portuali, per tutte le opere (...) la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori costieri(...). Le opere devono essere corredate da SIP (n.d.r. Relazione paesaggistica) tranne quelle, come la presente, che sono sottoposte alla procedura di VIA (art. 53 delle NTA del PTPR).";*

**PRESO ATTO** che con riferimento alla parte archeologica, il sopra richiamato parere n.4221/2010 viene indicato anche nel parere regionale n.24104/13 del 16.07.2014 che di seguito si riporta:

*"Nella fascia di rispetto archeologica ricadono parte dei parcheggi e delle opere di supporto. Pertanto tali opere sono soggette al preventivo parere della Soprintendenza Archeologica competente per territorio. A tal proposito è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni dalla Soprintendenza per il Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale con nota n. 4221 del 4.5.2010. L'intervento di adeguamento alla viabilità esistente nella zona sud, essendo realizzato attraverso semplici lavori di canalizzazione del traffico, può essere considerato conforme alla normativa e alla pianificazione paesistica.";*

**RITENUTO** pertanto, che parere archeologico n.4221/2010, richiamato nel parere regionale, sebbene sia definito "di massima favorevole", riportava un quadro di condizioni indicate da questo Ministero (sopra puntualmente descritte dalla Soprintendenza) riferite ad analisi e indagini archeologiche preliminari, necessarie visto l'altissimo rischio archeologico noto per l'area, che non sono mai state avviate, e che avrebbero potuto comportare la modifica sostanziale del progetto; pertanto, non appare condivisibile l'affermazione riportata nel parere regionale n.24104/13 del 16.07.2014 che nell'indicare la necessità di acquisire per le opere in progetto





l'obbligatorio "preventivo parere archeologico" di legge, conclude che il medesimo è stato già rilasciato con "nota n. 4221 del 4.5.2010.";

**RITENUTO** che, sulla base di quanto evidenziato dalla Soprintendenza per quanto concerne le valutazioni dell'area funzionale paesaggio:

- il quadro complessivo delle tutele paesaggistiche sia mutato, in seguito all'accoglimento delle osservazioni al PTPR adottato, solo in corrispondenza del porto esistente, mentre sono stati confermati i paesaggi in cui è classificata l'area occupata dalle opere in progetto. Tuttavia, sono emerse nel corso dell'istruttoria numerose criticità relative alle valutazioni paesaggistiche alla base della determinazione di compatibilità ambientale di cui alla Det.n.G14610/2014, con particolare riferimento: a quanto dichiarato nel parere n.24104/13 all'applicazione delle deroghe della LR n.24/1998, in assenza dei previsti pareri di questo Ministero; alla mancata valutazione della conformità delle opere in progetto alle norme di tutela del paesaggio naturale (art. 22 – ex art.21 – delle norme del PTPR, in quanto le aree sono state considerate non ricadenti nel perimetro del vincolo dichiarativo esistente e quindi fuori dall'involuppo del "paesaggio";
- nella documentazione presentata dal Proponente per l'istanza sono presenti diverse inesattezze, in particolare con riferimento alle cubature autorizzate con la Concessione n.71/2003 e alcune carenze relativamente alla soluzione della viabilità dei due svincoli introdotti con la procedura di VIA, e alla relazione paesaggistica attualizzata con l'analisi delle tutele del PTPR 2021 considerato che gli interventi risultano per la maggior parte non conformi e possono essere, eventualmente, autorizzati soltanto in deroga alle norme paesaggistiche;
- dal quadro delle tutele vigenti, l'intervento è quasi interamente non conforme e risulterebbe assentibile soltanto in deroga alle norme paesaggistiche; tuttavia, dall'analisi delle prescrizioni inserite nella Det.n.G14610/2014 non sono presenti elementi di mitigazione sufficienti da potere adeguatamente superare gli elementi di criticità rilevati;

**CONSIDERATO** che, per quanto concerne alla tutela archeologica, la Soprintendenza ha evidenziato che:

- nonostante le criticità evidenziate dalla Soprintendenza archeologica, manifestate a più riprese nei pareri espressi, circa le interferenze con i beni tutelati, **emerge "una sostanziale sottovalutazione del rischio archeologico sia nel S.I.A. posto in valutazione che nella Determinazione n. G14610 del 16 ottobre 2014"**;
- **"le prescrizioni attualmente contenute nella determina della VIA del 2014 sul progetto, oggetto della concessione del 2003, non risultano sufficienti per la tutela archeologica"**;
- **"Ritiene pertanto necessario il ricorso alle procedure di Archeologia Preventiva, precisamente la Verifica ai sensi dell'art. 25, comma 8 e ss., del D.Lgs. 50/2016.**  
**(...) Tale Verifica è sicuramente imprescindibile per le opere, come la viabilità connessa al nuovo porto, per le quali non è mai stato espresso alcun parere archeologico.**  
**(...) detta procedura andrebbe espletata in fase preliminare della redazione dei progetti di interesse pubblico; in ragione però del complesso iter procedurale della pratica in esame (basato su un progetto redatto nel 1998, quindi precedente sia all'adozione del Codice del Beni Culturali sia alle procedure previste dal Codice del Appalti, e incardinato su una concessione demaniale che prevedeva già un progetto definitivo), si ritiene che tale Verifica possa essere attivata in sede di redazione del progetto esecutivo e all'acquisizione dei titoli autorizzativi successivi, (...) e determinare così l'inserimento delle necessarie prescrizioni, che garantiscano il massimo della tutela archeologica, in quelle fasi autorizzative.**
- **Si ritiene in ogni caso necessario procedere con gli approfondimenti di archeologia subacquea, come espressamente richiesto già con nota prot. 1687 del 04.02.1995 e più volte ribadito nelle prescrizioni successive."**;

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio trasmesso con nota **prot.n.13639 del 08.04.2022** dal Servizio II "Scavi e tutela archeologica" di questa Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio;

**CONSIDERATO** che il suddetto Servizio II nel concordare con quanto indicato dalla Soprintendenza nel sopra citato parere n.1881/2022 da "contatti per le vie brevi, la Soprintendenza ha ribadito che, visto **l'altissimo rischio archeologico** che riguarda sia il bacino portuale sia il territorio investito dalle opere di urbanizzazione relative all'ampliamento previsto, rischio documentato da ritrovamenti archeologici anche recenti sia in mare sia a terra, ritiene che il progetto debba essere sottoposto nuovamente a procedura di VIA anche per quel che riguarda gli





**aspetti archeologici (...)** considerate le valutazioni della Soprintendenza in merito alla rilevanza del contesto interessato dalle opere di progetto e all'assenza della documentazione e delle necessarie verifiche di cui all'art.25 del D.Lgs. 50/2016, alla luce dell'approvazione del nuovo PTPR/2021, condivide quanto espresso in merito **alla non opportunità di procedere ad una proroga** della Pronuncia di Compatibilità ambientale emessa dalla Regione Lazio con DGR n. G14610 del 16/10/2014”;

**RITENUTO** che le valutazioni per gli aspetti archeologici, espresse dagli Uffici competenti, sopra riportate risultano confermate anche a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina dall'art.41, co.4 del D.Lgs.n.36/2023, con riferimento alla verifica preventiva di interesse archeologico da attuarsi con le modalità procedurali precisate nell'allegato I.8 del medesimo decreto, che hanno sostituito le previsioni dell'art.25 del D.Lgs.n.50/2016;

**CONSIDERATO** che l'art.25, comma 4, D.Lgs.n.152/2006 “prevede l'ammissibilità di prescrizioni che sono espressamente qualificate come condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle condizioni dirette a evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi. (...)”;

**CONSIDERATO** che in seguito alle modifiche introdotte al co.5 dell'art.25 del D.Lgs.n.152/2006, relativamente alla proroga delle determinazioni di VIA, per le quali risulta che: “Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. **Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), legge n. 91 del 2022)**”;

**RITENUTO** pertanto, che con riferimento al quadro prescrittivo espressamente richiamato nella relazione tecnico istruttoria, parte integrante della Determinazione regionale n. G14610 del 16.10.2014 oggetto di proroga, a fronte delle numerose interlocuzioni e richieste formulate nel corso dell'iter da parte degli Uffici di questo Ministero a vario titolo coinvolti, non siano rinvenibili le condizioni sopra richiamate relative alla tutela archeologica a cui era vincolato il possibile orientamento favorevole, altresì, non sia presente agli atti il richiamato parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, necessario ai fini della possibilità di concedere la deroga sotto il profilo paesaggistico prevista ai sensi dell'allora comma 9 dell'art. 5 dalla L.R. 24/98, né tantomeno, la relazione paesaggistica;

**PRESO ATTO** del parere n.134 dell'11.12.2020 della Commissione tecnica VIA VAS del MASE, trasmesso dalla DGVA con nota prot.n.108179 del 23.12.2020;

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione progettuale presentata dal Proponente;

**VISTI ed ESAMINATI** tutti i pareri rilasciati da questo Ministero in seno al procedimento di VIA regionale, ivi compresi quelli delle direzioni regionali parte integrante, nel provvedimento di compatibilità ambientale di cui alla **Determinazione n. G14610 del 16.10.2014**, oggetto del procedimento di proroga in argomento;

**TENUTO CONTO** di tutti i pareri espressi da questo Ministero nel corso dell'iter approvativo che ha condotto alla determinazione regionale in argomento ed in particolare delle valutazioni relative alla tutela archeologica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Viterbo e dell'Etruria meridionale, competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II di questa Direzione Generale ABAP;

**PRESO ATTO** delle determinazioni espresse dal TAR Lazio Sezione seconda BIS con la sentenza n.76 del 05.01.2022

**tutto ciò VISTO, CONSIDERATO, RITENUTO E VALUTATO**, per quanto di competenza,

**questa DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO,**

**ESPRIME PARERE NEGATIVO**


all'istanza di proroga dei termini di validità della pronuncia di Compatibilità ambientale emessa dalla Regione Lazio





con Determina regionale n. G14610 del 16.10.2014 presentata dalla Società "Porto Romano S.p.a." con nota del 15.01.2020, relativa al "Progetto di ristrutturazione e ampliamento del porto turistico e peschereccio di Santa Marinella" identificata con [ID\_VIP:5111]

La responsabile della U.O.T.T. n. 12  
Arch. Cons. Manuela Maria PRATICÒ



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco R. TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi LA ROCCA

